

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 935)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1964
(V. Stampato n. 1710)*

**d'iniziativa dei deputati DAL CANTON Maria Pia, FRANCESCHINI, RAMPA, BONTADE
Margherita e FUSARO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1964*

**Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio
dei centralinisti ciechi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonchè alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della

vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico ».

« Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista ».

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato ».

Art. 2.

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.